



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Servizio: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 320 del 27-05-2015

(Rif. prop. 336)

Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

C.I.G.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 22 del 19.06.2012 e n. 24 del 27.06.2012, i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo hanno convenuto di esercitare in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante ufficio unico e a decorrere dal 1° luglio 2012, l'Ufficio Unico Scuola, per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di Istruzione Pubblica, nel rispetto delle norme contenute nella convenzione sottoscritta in data 30.06.2012, rep. n. 642;
- il Comune di Pieve di Soligo, in qualità di ente capofila, responsabile della gestione associata, organizza tecnicamente i relativi servizi;
- atti e i provvedimenti adottati in merito sono formalizzati quali atti dell'Ufficio Unico Scuola;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2015 del Comune di Pieve di Soligo e n. 23 del 02.04.2015 del Comune di Refrontolo, con cui si è provveduto all'ultimo aggiornamento delle strutture organizzative dei due Enti (macrostruttura);

Visto il decreto a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Soligo n. 5 del 15.04.2015 con cui, stanti gli accordi raggiunti dai Sindaci dei due Comuni in sede di Coordinamento e recepiti nei provvedimenti succitati, sono stati nominati, con decorrenza dal 15 aprile, i Responsabili dei Servizi e degli Uffici Unici;

Visto il decreto n. 4 del 15.04.2015 con cui il Sindaco del Comune di Refrontolo ha fatto proprio, nell'ambito delle gestioni associate tra i due Comuni, il contenuto del succitato decreto, confermandolo nella sua interezza;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Pieve di Soligo n. 15 del 29.04.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Pieve di Soligo n. 50 del 29.04.2015, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Refrontolo n. 16 del 04.05.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04.05.2015, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Viste le dotazioni finanziarie attribuite al Servizio Affari Generali;

Considerato che con convenzione Rep. Scr. Priv. n. 971 del 26.02.2015 i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto hanno stabilito di costituire la Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, individuando nel Comune di Pieve di Soligo il Comune capofila e nel suo Segretario Comunale il Responsabile Unico del Procedimento;

Visto che tutti i Comuni aderenti alla predetta Convenzione hanno in scadenza il contratto del servizio di trasporto scolastico e che pertanto, al fine di garantire la regolare e corretta prosecuzione del predetto servizio a favore degli alunni residenti nei rispettivi territori, hanno la necessità di espletare la procedura per un nuovo affidamento del servizio a Ditta operante nel settore;

Atteso che i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo intendono gestire il servizio di cui trattasi in forma associata, in forza della convenzione in premessa citata, costituendo un unico Lotto di fermo restando che, ad aggiudicazione avvenuta, ciascuno provvederà all'assunzione sul proprio bilancio di competenza dell'impegno di spesa necessario al pagamento del servizio fornito agli alunni residenti nel proprio territorio;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Atteso che il presente acquisto ha altresì per oggetto servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip spa, ex art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito nella Legge n. 94/6.7.2012;

Precisato che il contratto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, ex comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012;

Dato atto:

- che con l'esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nei Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo per il triennio 2015/2018 mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, suddivisa in Lotti, affidandone l'indizione alla Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del citato D.Lgs. 163/2006;
- che il contratto conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) la durata del servizio è fissata in tre anni scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018. L'inizio ed il termine annuale del servizio sono correlati ai calendari scolastici comunicati dall'Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo. I Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo si riservano la facoltà di realizzare una procedura negoziata con la Ditta aggiudicataria, di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006;
 - b) i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto del Lotto n. 1;
 - c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 - d) il valore complessivo della gara è di €. 896.325,00=, di cui € 305.325,00=, IVA esclusa, per il Lotto n. 1 – Pieve di Soligo/Refrontolo;
 - e) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

Dato atto altresì che per l'importo e la tipologia del servizio il sistema d'appalto che più risponde alle esigenze dell'Ente è la procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dal bando di gara che, seppur non allegato alla presente, ne fa parte integrante, senza ammissione di offerte in aumento e con riferimento all'importo a base di gara, e sulla base degli elementi di valutazione di cui agli artt. 4 del capitolato speciale d'appalto del Lotto n. 1;

Visto il Capitolato speciale comune a tutti i lotti e quello specifico per ogni singolo lotto e dato atto che l'appalto sarà assoggettato a tutte le condizioni ivi previsti;

Quantificata una spesa presunta a carico di questo Comune di €. 248.242,50=, (IVA inclusa) per il triennio scolastico 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018, che trova adeguata previsione negli strumenti di programmazione dell'Ente - Intervento 1.04.05.03, alle schede Peg che saranno indicate nel provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi, alla luce dell'offerta dell'impresa aggiudicataria;

Atteso che al versamento del contributo di € 675,00=, pari ad €. 225,00= per ogni Lotto spettante all'ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, provvederà con proprio provvedimento il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo rimborso da parte dei Comuni di Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto;

Visto l'art. 183 del D.Lsg. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di procedere, in qualità di Ente Capofila della gestione associata con il Comune di Refrontolo, all'affidamento del servizio associato di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nei due Comuni, per il triennio 2015/2018, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, suddivisa in Lotti, affidandone lo svolgimento alla Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del citato D.Lgs. 163/2006;
2. di approvare il Capitolato Speciale d'appalto comune a tutti i lotti, nonché quello del Lotto di riferimento (Lotto n. 1) che, seppur non allegati materialmente alla presente determinazione, ne sono parte integrante e sostanziale e di trasmettere gli stessi alla Centrale di Committenza;
3. di specificare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che:
 - a. Scopo del contratto: esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 per i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo;
 - b. Oggetto del contratto: Servizio di trasporto scolastico;
 - c. Forma del contratto: atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - d. Procedura scelta dal contraente: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 con suddivisione in lotti;
 - e. Criteri di valutazione: criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e art. 83 del D. Lgs n. 163/2006), senza ammissione di offerte a rialzo rispetto all'importo a base di gara, valutabile secondo gli elementi sotto indicati:
 - all'elemento prezzo è attribuito un valore massimo di 60 punti su 100, determinato come segue: al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso saranno assegnati 60 punti, alle altre offerte punteggi proporzionalmente inferiori secondo il seguente calcolo
$$\text{Punti assegnati} = \frac{\text{punteggio massimo} * \text{prezzo più basso offerto}}{\text{Prezzo in esame offerto}}$$
 - all'Offerta tecnica è attribuito un valore massimo di 40 punti su 100, determinato sulla base dei criteri indicati nel Capitolato speciale d'appalto del Lotto n. 1;
 - f. Durata del contratto: anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;
 - g. Prezzo: valore complessivo della gara di complessivi € 896.325,00=, di cui € 305.325,00=, IVA esclusa, per il Lotto n. 1 – Pieve di Soligo/Refrontolo; in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 l'importo del lotto n. 1 è pari ad € 610.650,00=, I.V.A. esclusa;
4. di dare atto che la spesa presunta a carico di questo Comune ammonta ad € 248.242,50= (IVA inclusa) per il triennio scolastico 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018 e che la stessa trova adeguata previsione negli strumenti di programmazione dell'Ente - Intervento 1.04.05.03 - alle schede Peg che saranno indicate nel provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi, alla luce dell'offerta dell'impresa aggiudicataria;
5. di dare altresì atto che al versamento del contributo di € 675,00=, pari ad € 225,00= per ogni Lotto spettante all'ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 , provvederà con proprio provvedimento il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo rimborso da parte dei Comuni di Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto;

6. di dare infine atto che alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni provvederà il responsabile della Centrale di Committenza, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'inizio delle operazioni di gara.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

Pieve di Soligo, 27-05-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Tomasi Angela

Parere di regolarità contabile (art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pieve di Soligo, 27-05-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Tomasi Angela

Il responsabile di procedimento: GARBUIO DEMETRIO *
